

Regolamento per il funzionamento dell'unità operativa costituita a norma dell'art. 7 della “Convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. relativamente ai servizi pubblici locali, ai servizi di interesse generale e ai servizi strumentali alle finalità degli Enti soci”.

Art. 1 – Oggetto e finalità del presente regolamento.

(1.1) Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell'Unità Operativa per l'esercizio del Controllo Analogo (nel prosieguo “U.O.”), istituita ai sensi dell'art. 7 della Convenzione sottoscritta, a norma dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, da tutti i Comuni Soci della Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. (nel prosieguo anche “la Società”), avente ad oggetto *“l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. relativamente ai servizi pubblici locali, ai servizi di interesse generale e ai servizi strumentali alle finalità degli Enti soci”*.

(1.2) Ai fini del presente regolamento, la funzione di controllo analogo sulla Società è intesa come controllo, vigilanza e capacità di indirizzo e direzione, analoga a quella svolta dai Comuni soci sull'attività dei propri Uffici, ed è principalmente mirata ad assicurare il pieno assoggettamento della Società alle decisioni e agli indirizzi forniti, in merito alla vita societaria e/o ai singoli contratti affidati in gestione alla Società, dai Comuni soci, di modo che i predetti servizi siano strumentali alle finalità statutarie, alle esigenze ed alle strategie dei Comuni Soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, all'art. 7 comma 2 del d.lgs. 36/2023, all'art. 3, comma 1, let. e) dell'allegato I.1 al predetto nuovo codice dei contratti, nonché all'art. 17, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

(1.3) Il controllo analogo congiunto dei Comuni Soci è esplicito, oltre che attraverso l'attività dell'U.O., attraverso il controllo societario normato dal codice civile nonché facendo applicazione delle previsioni specifiche dettate dai contratti di servizio che regolano i distinti rapporti tra la Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. e i Comuni Soci.

Art. 2 - Composizione e durata in carica

(2.1) L'U.O. è una struttura tecnica permanente, composta dai rappresentanti designati singolarmente o congiuntamente da tutti i Comuni Soci della Società ed ha durata corrispondente alla durata della medesima.

(2.2) L'U.O. è formata da n. 5 componenti, individuati preferibilmente tra i funzionari in forza alle divisioni organizzative di ogni singolo Comune Socio, nonché, come specificato al punto (2.3), da n. 1 componente nominato in rappresentanza dell'EGATO.

(2.3) In funzione della composizione della compagine societaria in essere alla data di approvazione del presente Regolamento, la ripartizione dei componenti dell'U.O. avviene, pertanto, come di seguito riportato:

- n. 2 componenti nominati in rappresentanza del Comune di Sanremo;
- n. 3 componenti nominati in rappresentanza di tutti gli altri Comuni soci, di comune accordo tra loro;
- n. 1 componente nominato in rappresentanza dell'EGATO.

La partecipazione all'Unità operativa non dà diritto a compensi diversi da meri rimborsi spese, che sono a carico dei Singoli comuni.

(2.4) I singoli componenti saranno nominati con atti adottati dai singoli Comuni Soci in conformità ai rispettivi ordinamenti. L'EGATO individua il proprio componente con decisione adottata in seno all'Assemblea dei Sindaci. Nelle more di tale designazione parteciperà alle riunioni dell'U.O. in rappresentanza dell'EGATO il Segretario del Comune di Sanremo e/o altro funzionario da quest'ultima delegato. I componenti dell'U.O. cessati per qualsiasi motivo possono essere sostituiti seguendo l'analogo iter della nomina originaria.

(2.5) L'U.O., nella prima seduta, elegge a rotazione, tra i propri componenti, un Presidente ed un vice-presidente.

La nomina del Presidente e del vice-presidente verranno effettuate a maggioranza assoluta dei soci. Tali cariche avranno durata di tre esercizi sociali, fatta salva la rinuncia e/o la revoca per giusta causa.

(2.6) Le funzioni di segreteria dell'U.O. sono assicurate dalla struttura amministrativa del Comune di Sanremo.

(2.7) Alle sedute dell'U.O. possono essere chiamati a partecipare, ove ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, l'organo amministrativo della Società, il revisore dei conti e il Direttore Generale della società.

Art. 3 - Convocazione delle sedute dell'unità di Controllo Analogo

(3.1). L'U.O. si riunisce con la periodicità stabilita nella programmazione dei lavori, e in ogni caso almeno 5 giorni prima delle sedute dell'Assemblea dei Soci della Società, in relazione alle quali assume le relative determinazioni di indirizzo.

(3.2) Ad ogni Comune Socio è riconosciuto il potere di richiedere ed ottenere la convocazione dell'U.O. per trattare questioni afferenti i servizi espletati dalla Società in favore del medesimo Comune Socio e/o di rilevanza generale per la gestione della Società.

(3.3) La convocazione dell'U.O. deve indicare l'ordine del giorno, il quale non può comunque ritenersi vincolante e può essere integrato nel corso dei lavori dell'U.O.

(3.4) L'eventuale documentazione utile per la/le decisione/i da assumere deve essere resa disponibile a cura del Presidente dell'U.O. a tutti i componenti con il maggior preavviso possibile, e comunque fin dal momento in cui viene notificata la convocazione, mediante strumenti digitali.

(3.5) Quando la riunione dell'U.O. precede la convocazione dell'Assemblea dei Soci in seno alla Società, l'ordine del giorno riporta gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, fermo restando l'inserimento di ulteriori punti di discussione reputati d'interesse.

(3.6) Le riunioni dell'U.O. sono convocate dal Presidente, con comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica ai singoli componenti, ove possibile, almeno 15 giorni prima della seduta.

Quando la riunione dell'U.O. precede la convocazione dell'Assemblea dei Soci in seno alla Società, il termine di cui sopra è ridotto, a discrezione del Presidente, in funzione tempistiche di convocazione dell'Assemblea medesima.

In ogni caso, la convocazione deve precedere la riunione dell'U.O. di almeno 3 giorni.

(3.7) Le tempistiche di convocazione delle riunioni e di messa a disposizione dei documenti dovranno tenere conto dei relativi tempi procedurali qualora l'U.O. sia chiamata a deliberare su argomenti per i quali i rappresentanti dei Soci debbano munirsi di apposito atto deliberativo dell'organo competente del proprio/dei propri ente/enti di designazione.

Art. 4 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

(4.1) L'U.O. può validamente deliberare con la presenza di almeno 4 componenti su 6, ed assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti che esprimono ciascuno un solo voto. In caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente.

(4.2) Qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione dell'U.O. abbiano incidenza diretta su funzioni ed attività della Società rientranti nella competenza specifica e/o nella sfera giuridica e di interessi di un singolo Comune socio (e/o di alcuni di essi), le decisioni dell'U.O. sono assunte in conformità al voto manifestato dal componente (o dai componenti), che rappresenta (o che rappresentano) tale socio (o tali soci) in seno all'U.O.

(4.3) In nessun caso l'U.O. potrà adottare determinazioni aventi ad oggetto la modalità di svolgimento di un servizio reso in favore di uno o più Comuni Soci con il voto contrario del rappresentante dei Comuni direttamente interessati.

Art. 5 – Competenze dell'U.O. e vincolatività delle sue decisioni.

(5.1) L'U.O. costituisce il punto di raccordo tra i Comuni Soci e gli organi societari, nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi alla Società controllata e gli organi gestionali della predetta Società, ed agisce al fine di garantire che, in concreto, i Comuni soci esercitino effettivamente, anche congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

(5.2) L'U.O. assiste gli organi politici nell'elaborazione degli atti di indirizzo strategico, ponendo in essere tutte le attività istruttorie e preparatorie all'adozione delle decisioni di competenza dei Comuni soci in relazione alla vita societaria, alla gestione dei singoli servizi affidati alla Società dai Comuni soci, svolgendo tutte le ulteriori attività indicate nella Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

(5.3). L'U.O. ha la facoltà di fornire direttive vincolanti alla Società aventi ad oggetto le modalità di esecuzione dei vari servizi affidati alla Società medesima, ferme restando le prerogative riconosciute ai singoli Comuni Soci, e/o, quanto al servizio di gestione degli RSU, all'EGATO, cui l'azione di controllo congiunto esercitata dall'U.O. in base al presente Regolamento si affianca senza sostituirla o limitarla in alcun modo.

(5.4) Gli indirizzi formulati dall'U.O. nelle proprie deliberazioni e decisioni, costituiscono atti vincolanti per l'organo Amministrativo della Società, il quale è obbligato a conformare la propria attività alle indicazioni ivi fornite.

(5.5) Al fine di garantire la vincolatività delle decisioni dell'U.O. nei confronti della Società, il presente regolamento:

- sarà adottato dall'unità operativa nella prima riunione utile;
- sarà approvato dai singoli Comuni soci con deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione agli stessi da parte dell'Unità di Controllo Analogo;
- sarà approvato dall'Assemblea dei Soci della Società, quale atto vincolante per l'Organo Amministrativo della Società medesima.

Art. 6 – Fasi del controllo analogo congiunto e relativi strumenti.

(6.1) L'attività di controllo analogo congiunto esercitata dall'U.O. si articola in tre distinte fasi:

- a) Controllo *ex ante* – indirizzo;
- b) Controllo contestuale – monitoraggio;
- c) Controllo *ex post* – verifica.

(6.2) Le tre suddette forme di controllo sono rese possibili attraverso un costante flusso di informazioni verso l'U.O. da parte della Società, in ordine agli atti e ai fatti più rilevanti della propria attività. L'U.O., in particolare, potrà richiedere alla Società dati, informazioni, documenti, relazioni e quant'altro ritenga necessario avere a propria disposizione per l'esercizio delle forme di controllo di sua competenza.

(6.3) Le richieste di trasmissione documentale dovranno essere evase dalla Società entro il termine (perentorio e prorogabile unicamente su decisione del Presidente dell'U.O.) di 15 giorni dall'invio della richiesta.

Le richieste di informazioni che implicino la redazione di rapporti, schede informative, relazioni ed altri elaborati devono essere fornite nel termine indicato nella richiesta di informazioni formulata dall'U.O.

(6.4) L'U.O. potrà effettuare ispezioni presso la sede della Società o presso i luoghi dove sono svolti i servizi affidati dai Comuni soci alla Società per l'acquisizione diretta e la verifica di dati ed elementi o inerenti alle attività di produzione ed erogazione dei servizi.

Le risultanze di tali ispezioni formeranno oggetto di apposita relazione e verbale di sopralluogo da inviare ai Comuni Soci con messa a disposizione dei documenti acquisiti per le iniziative di competenza sia in via individuale che nelle forme collettive consentite.

(6.5) Nell'esercizio delle suddette funzioni di controllo *ex post*, l'U.O. potrà avvalersi del sistema informativo per l'esercizio del controllo sulle società partecipate, approvato dal Comune di Sanremo con D.G.C. n. 307 del 15/12/2022.

(6.6) Sono fatte salve tutte le ulteriori attività di controllo e monitoraggio previste dai contratti di servizio.

Art. 7 – Controllo *ex ante*.

(7.1) Ai fini del controllo *ex ante* la Società è tenuta a trasmettere all'U.O. tutti gli atti e i documenti attinenti alla gestione della Società, nonché dei servizi ad essa affidati sui quali l'U.O. opererà un'istruttoria finalizzata a verificare la coerenza dei suddetti atti con le linee di indirizzo fornite alla Società dalla stessa U.O. e/o dai Comuni Soci in relazione ai singoli servizi ad essa affidati in

gestione, nonché alla verifica di capacità della Società di perseguire gli equilibri economici e finanziari.

Nella prima riunione l'U.O. individuerà l'elenco (non tassativo) degli atti e dei documenti oggetto del controllo *ex ante*.

(7.2) Gli atti e/o documenti soggetti al controllo *ex ante* devono essere trasmessi dalla Società all'U.O. almeno 20 giorni prima della loro formale adozione.

In caso di trasmissione tardiva l'U.O. può imporre alla Società il rinvio dell'assemblea.

(7.3) L'U.O. compie sugli atti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società ogni approfondimento istruttorio meglio visto e ritenuto, indicando, in apposite relazioni e/o deliberazioni e/o decisioni, le eventuali ragioni ostative all'adozione dell'atto soggetto a controllo *ex ante*, nonché, ove ritenuto, le modifiche da apportare affinché l'atto possa ritenersi approvato dall'U.O. Il silenzio dell'U.O. in merito ad un atto soggetto a controllo *ex ante* notificato dalla Società allo scadere dei 15 giorni dalla notifica costituisce assenso dell'U.O. medesima.

(7.4) È fatta salva la possibilità per l'Organo Amministrativo della Società di adottare gli atti assolutamente urgenti e necessari, purché non di competenza assembleare e non soggetti all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea Societaria, dandone comunque tempestiva comunicazione all'U.O.

(7.5) L'U.O. segnalerà ai Soci ogni eventuale abuso del potere di iniziativa dell'Organo amministrativo di cui al punto che precede laddove esercitato in assenza dei relativi presupposti anche ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico loro attribuito, fatta salva la responsabilità degli amministratori *ex art. 12 D.Lgs n. 175/2016* per atti che pregiudichino il valore delle partecipazioni sociali

Art. 8 – Controllo contestuale.

(8.1) La Società provvede, almeno ogni sei mesi, all'inoltro di un report sull'andamento della gestione, differenziato per i diversi servizi ad essa affidati e, in caso di gestioni che sia possibile verificare frazionatamente, per singolo Comune socio o gruppo omogeneo di Comuni Soci.

All'interno del report vanno evidenziati i fatti di rilievo del periodo, la situazione reddituale (ricavi e costi), la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria, la previsione gestionale di breve periodo.

(8.2) Con riguardo ai singoli servizi affidati alla Società, restano fermi gli obblighi di informazione, rendicontazione e ulteriori da essa assunti in sede di contratto di servizio.

(8.3) L'U.O. –autonomamente o su richiesta del singolo Comune Socio– potrà richiedere ad Amaie Energia e Servizi S.r.l., oltre ai suddetti documenti, tutti quelli ritenuti alla verifica dell'andamento societario, al controllo delle scelte gestionali, nonché in generale all'esercizio del controllo analogo in forma congiunta.

(8.4) Tutti i documenti previsti ai punti che precedono saranno inoltrati a cura dell'Unità di controllo analogo ai Soci e, per quanto concerne la gestione integrata dei rifiuti, all'EGATO, unitamente ad una relazione contenente le proprie osservazioni.

Art. 9 – Controllo *ex post*.

(9.1) L'organo di Amministrazione è tenuto a fornire all'U.O., al termine di ciascun esercizio, i seguenti dati:

- reportistica in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati dagli enti anche nell'ambito dei rispetti DUP;
- numero delle risorse umane in carico alla Società, profilo, tipologia dei rispettivi rapporti di lavoro e relativi oneri;
- elenco degli incarichi professionali conferiti con l'indicazione dei nominativi dei consulenti, con ulteriore indicazione dei corrispondenti esborsi e/o impegni di spesa;
- elenco delle commesse per lavori, forniture e servizi, dei rispettivi valori economici (di importo superiore a ---) con ulteriore indicazione delle modalità di affidamento, dello stato di esecuzione e degli eventuali relativi contenziosi;
- elenco semestrale dei reclami relativi all'esecuzione dei servizi affidati alla medesima Società.

(9.3) Spetta all'Unità di controllo analogo riferire in merito ai dati così appresi agli altri organi deputati al controllo analogo per le iniziative di competenza.

(9.4) La Società è in ogni caso tenuta a mettere a disposizione dell'U. O. i libri sociali, le scritture contabili ed ogni altro atto la cui cognizione sia ritenuta necessaria per l'esercizio congiunto del controllo analogo. Tali atti e documenti vengono altresì messi a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

(9.5) Per l'espletamento delle proprie funzioni l'U.O. può avvalersi degli organi tecnici e amministrativi dei singoli Comuni soci.

Art. 10 – Collaborazione dei tecnici dei diversi comuni con l'U.O.

(10.1) L'U.O. nell'esercizio della sua attività può avvalersi della collaborazione dei rispettivi servizi tecnici dei diversi comuni.

Art. 11 – Norma di chiusura.

(11.1) Il presente Regolamento deve essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto sociale della Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. nonché con le diverse statuizioni previste dalle convenzioni sottoscritte dai Comuni soci della predetta società per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta.

(11.2) L'U.O., in futuro, potrà introdurre tutte le modifiche al presente regolamento che si renderanno necessarie al fine dell'effettuazione del ridetto controllo analogo.

(11.3) Il controllo analogo che l'U.O. esercita in conformità al presente regolamento concorre con il controllo analogo esercitato dai singoli Comuni.